VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 10/11/2015

Variante Normativa 301 al P.R.G. "Recepimento indirizzi per la tutela delle aree agricole e adeguamenti Normativi"
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di Assoggettabilità –
Convocazione Tavolo tecnico.

Convocato con nota prot. n 8957, in data 28 ottobre 2015 alle ore 9.30 presso la Direzione Ambiente - sala riunioni, settimo piano, Via Padova, 29 - Torino, il Tavolo tecnico di approfondimento relativo alla Variante Normativa 301 al P.R.G. "Recepimento indirizzi per la tutela delle aree agricole e adeguamenti Normativi" Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di Assoggettabilità
Sono presenti:

Per la Città di Torino:
Area Ambiente: Dott. Enrico.Bayma, Ing. Enrico Gallo, Geom. Carletto Zerbini, Emanuela Sposato
Direzione Territorio e Ambiente: Dott. ssa Paola Virano, Arch Giorgio Perna, Ing. Federico Saporiti
Area Urbanistica: Arch. Rosa Adalgisa Gilardi, Arch. Barbara Bersia
Servizio Pianificazione: Arch. Giacomo Leonardi, Michele Diruggiero Servizio Mobilità: Arch. Bruna Cavaglià, Dirigente
Servizio Urbanizzazioni: Arch. Ferruccio Capitani
Servizio Grandi Opere del Verde: Arch. Sabino Palermo, Arch. Ezio De MMagistris
Servizio Gestione del Verde: Arch. Claudia Bertolotto

Per la Città Metropolitana:
Sevizio Valutazione Ambientale: Arch. Marta Maria Petruzzelli

Per ARPA: Dott.ssa Alessandra Penna

BAYMA – introduce il tavolo alle ore 9,40 facendo una breve introduzione sul procedimento di verifica di assoggettabilità della variante normativa in oggetto. In riferimento alla parte che più specificatamente concerne l'apparato normativo riguardante la previsione di attività agricole all'interno delle aree verdi della Città di Torino sono pervenuti pareri da parte di Città Metropolitana, ARPA, e dal Verde Pubblico di Torino che mettono in rilievo alcune problematiche comuni.
Le principali questioni poste all'attenzione, correlate ad un discorso più ampio di tutela delle reti ecologiche, riguardano sostanzialmente la tematica del consumo del suolo, delle compensazioni e della necessità di far si che le attività agricole più in generale siano compatibili con le aree a parco.
ARPA e Verde Pubblico, in particolare, hanno chiesto che la variante sia sottoposta a VAS.
Nelle more di predisposizione del provvedimento motivato da parte dell'organo Competente i pareri sono stati trasmessi all'Autorità Proponente la quale ha chiesto, prima dell'emissione del suddetto provvedimento, di poter avere un confronto con gli Enti al fine di poter meglio spiegare la variante ed ottenere eventuali elementi in ordine alla possibilità di modificare alcune parti della variante o comunque meglio specificarle, per verificare la possibilità di non assoggettare la variante a VAS.

PERNA – specifica in maniera più dettagliata i contenuti della variante soffermandosi sugli aspetti relativi alle aree a parco e verde agricolo in quanto le altri parti riguardano per lo più il recepimento di una serie di

modifiche alle norme nazionali all'interno delle norme di piano regolatore nonchè modifiche di dettaglio su altri ambiti.
Comunica che la variante è stata suggerita da una serie di esigenze venute dal mondo dell'agricoltura oltrechè dalle esigenze manifestate dal competente ufficio dell'edilizia privata della Città.
Comunica che nell'ambito della collina bisogna precisare che la Variante non amplia le possibilità di intervento, come potrebbe apparire, ma pone dei limiti normativi a questa possibilità. Per quanto riguarda le aree a verde all'interno dei parchi, la filosofia prevalente all'entrata in vigore del PRG nella quale si immaginava che queste aree dovessero essere trasformate in grandi parchi si è rivelata errata nel tempo per gli elevati costi in fase realizzativa e soprattutto manutentiva.; dall'altra parte il mondo dell'agricoltura ha manifestato l'esigenza di poter insediare l'attività agricola; il piano quindi consente non solo alle aziende agricole esistenti l'esercizio delle attività ma si da la possibilità di insediamento anche alle nuove aziende. A tale proposito la variante 1) ha posto dei limiti all'edificabilità individuando un indice che concorre sia alla realizzazione della parte residenziale che di altre strutture; 2) ha inserito altri elementi atti a governare le attuazioni di piano collegando ad un piano di sviluppo aziendale le possibilità realizzative degli interventi; 3) ha posto un ulteriore vincolo di raggruppare la parte insediativa dell'azienda nel centro aziendale. L'attività agricola viene favorita consentendo agli operatori di diversificare la propria attività affinché da queste attività collaterali possa derivare un contribuito al reddito agricolo.
Entrando nel merito delle osservazioni pervenute in merito alle nuove occupazioni di suolo derivanti dalla possibile realizzazione di queste nuove attività precisa l'interpretazione assunta in merito alla definizione di consumo di suolo, anche sulla scorta delle diverse indicazioni PTR e PTC2.

Segue dibattito generale sulla definizione da dare al consumo di suolo in relazione alle attività agricola; si ritiene che, da momento che le due norme non sono sovrapponibili, il tavolo non sia la sede idonea per discutere delle metodologie di consumo del suolo, proponendo di riportare il confronto all'oggetto specifico della discussione eventualmente demandando altre discussioni ad altra sede.

LEONARDI – segnala che la variante non agisce in maniera radicale. Fa l'esempio del Villaretto ove il piano attuale ammette degli ampliamenti con scarsa regolamentazione. Comunica che la filosofia della variante è quindi di regolamentare aprendo nuove possibilità di intervento ma solo attraverso lo strumento convenzionale. La variante è volta a dare regolamentazione e certezza di applicazione delle norme, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle norme sovraordinate, comunque cogenti e limitanti. La variante è coerente con le decisioni già prese con la deliberazione TOC, ma anche rispetto alla filosofia del PTC2, che stimola molto il tema del governo delle aree perturbane; proprio il principio di salvaguardare le aree urbane e perturbane e di governare in modo puntuale con norme che specificano cosa si intende per attività agricola e chi ne ha titolo e quali sono i filtri è il senso della variante.
VIRANO – Evidenzia il la necessità del riconoscimento formale per le imprese agricole esistenti e non riconosciute in alcun modo (20/21 imprese agricole), con il rischio di non arrestare un fenomeno di espulsione. Spiega la rigidità delle norme esistenti, che in alcuni casi arrivano a porsi in contrasto con la coltivazione se non preesistente.. La variante tende a porre temporaneo rimedio in anticipazione rispetto a analisi di sistema in forma strutturale.
BAYMA – prende atto che l'illustrazione della variante c'è stata e propone di sentire i vari soggetti e la spiegazione delle loro osservazioni.
PALERMO – ripercorre e illustra le attività svolte sulle aree agricole dal Servizio Verde Grandi Opere reputando positiva la variante nell'intento di riconoscere le suddette aree presenti sul territorio. Ritiene tuttavia che tutto il lavoro svolto, anche con riferito alle reti ecologiche, sia messo maggiormente a sistema e inserito nella variante.

LEONARDI – chiede chiarimenti soprattutto in riferimento alla necessità di replicare delle carte sulle reti ecologiche che già esistono.

VIRANO – Propone un quadro conoscitivo di sistema che si inquadri correttamente il tema, che costituirebbe uno strumento di lavoro per dare degli indirizzi più puntuali, a partire da tutte le informazioni disponibile.

PETRUZZELLI – Comunica che il parere espresso dalla Città Metropolitana ha escluso della variante dalla procedura di VAS fatto salvo l'approfondimento degli aspetti evidenziati; in caso contrario si deve prevedere l'assoggettamento a VAS. La variante risulta in particolare carente nell'individuazione delle aree ed il loro contesto ambientale, con riferimento alle norme previste. Ritiene indispensabile una carta che individui effettivamente le aree agricole e le loro caratteristiche, richiamando in particolare gli studi a livello provinciale sui corridoi ecologici che sono disponibile.

VIRANO – chiede notizie sull'elenco delle cascine del quadrante nord-est, documento utile anche per il futuro nell'ottica di costruire un quadro conoscitivo per il nuovo PRG.

PALERMO – comunica che esiste un elenco e una mappa delle aree di proprietà Città, con le cascine esistenti, che non è un piano ma rappresenta uno stato di fatto.

GILARDI – ritiene che la valutazione debba essere condotta caso per caso, costituendo una "banca dati" che mette a sistema le informazioni disponibili; elemento essenziale tuttavia è che non sia un allegato della variante in quanto tutte le cartografie relative allo stato risultano rapidamente non aggiornate. Tale quadro di riferimento deve quindi essere formalizzato con un documento ufficiale ma non come documento di piano regolatore. La definizione di tale documento può essere svolta successivamente all'approvazione della variante, ma è fondamentale che sia richiamato come documentazione da consultare e utilizzare in sede di convenzionamento delle attività che dovranno attivarsi. In tal modo c'è la possibilità sia di inserire indicazioni in sede di convenzione, fondate proprio su questa raccolta documentale, sia di richiedere un parere da parte degli uffici competenti e, in particolare, gli uffici del Verde.

VIRANO – Evidenzia come la Commissione agricola (la cui istituzione è già stata richiesta) potrebbe costituire un altro soggetto che contribuisce a valutare gli interventi.

BERTOLOTTO – Segnala l'aspetto relativo alla necessità di prevedere compensazioni, anche riferite alle reti ecologiche.

GILARDI – Ribadisce che la valutazione va fatta caso per caso, senza automatismi; nel caso l'intervento richieda convenzionamento, ci sarà la possibilità di prevedere una serie di indicazioni tra cui anche le compensazioni.

BAYMA – Ritiene che esista una proposta dell'urbanistica che sostanzialmente propone di dividere le osservazioni pervenute in due tipologie:

1) le osservazioni puntuali e di dettaglio, per le quali sussiste la possibilità di verificarne l'inserimento all'interno della variante normativa;
2) le osservazioni che concernono la richiesta che la variante si attui all'interno di un quadro di conoscenza di sistema (reti ecologiche, ma non solo) si possono recepire ma con un provvedimento da approvarsi con deliberazione successiva alla variante, condizionando l'efficacia della variante stessa all'approvazione di tale quadro di riferimento.

GILARDI – Concorda sulla costituzione di una raccolta documentale da approvarsi formalmente e ritiene che il documento deve essere punto di riferimento per chi dovrà poi fare l'istruttoria e valutare le proposte di intervento; nell'ambito delle norme si potrà inserire l'obbligo di assoggettamento a parere specifico,che dovrà fondarsi anche sugli elementi contenuti nel documento il quale, ove assente, determinerà l'impossibilità di presentare l'istanza.

CAPITANI – Chiede se l'attuazione delle norme, come previsto in altri ambiti all'interno del PRG, passi attraverso la presentazione di una proposta di studio d'ambito, per introdurre un miglior livello di progettualità.

GILARDI – Ritiene che ciò avvenga in modo implicito nel corso dell'istruttoria, potendo definire solo in questo caso l'ambito di riferimento. Con la convenzione c'è la possibilità di considerare nella valutazione gli aspetti rilevanti da esaminare caso per caso.

PENNA – Ritiene che se non si conoscono le caratteristiche del territorio risulti impossibile valutare la variante normativa. Allo stato attuale non si riescono a valutare gli impatti della variante perché manca il quadro conoscitivo.

GILARDI – Evidenzia che è possibile costituire una banca ma non pianificare in base ad essa, dal momneto che la situazione che è in continua evoluzione.

CAPITANI – Ribadisce che si potrebbe sdoppiare la valutazione il tutto in due fasi di conoscenze: una di carattere più generale, chiedendo poi una verifica nel momento si avvia l'attuazione; segnala che un elemento fondamentale è quello di trovare il modo affinché i due livelli collegati.

GILARDI – Concorda che sostanzialmente il tema è inquadrabile con due livelli diversi: conoscenza generale e successivo approfondimento del caso specifico sulla base delle conoscenze, legando i due livelli in fase di convenzionamento attraverso la condizione che sia prodotta documentazione che, coerentemente al documento quadro operi il necessario approfondimento. Inoltre ritiene indispensabile la presenza di soggetti con competenze specifiche per verificare le proposte di intervento e a tale proposito propone di creare un gruppo di lavoro dedicato.

GALLO - Partendo da una sintesi delle tematiche affrontate, in relazione ai pareri espressi dagli Enti, ritiene possibile analizzare da subito il sistema di conoscenze disponibili a valenza comunale e sovracomunale (rete ecologica sul modello della Città Metropolitana, gli approfondimenti sul quadrante nord-est, l'identificazione delle ZPS e SIC con le loro aree di influenza, la perimetrazione delle aree a parco con le aree contigue, il censimento delle aree agricole fatto da TOC). Ipotizza che dalla sovrapposizione delle informazioni possano evidenziarsi due categorie di aree: la prima con meno vincoli, minore sensibilità ambientali e un numero maggiore di aziende operanti insediate; la seconda con più vincoli, maggiore sensibilità e numero minore di attività insediate. A fronte di questa analisi propone una doppia norma, distinguendo i parchi che hanno una residua valenza naturalistico ecologica e paesaggistica, con un numero di vincoli rilevanti, per quali risulterebbe necessaria una maggiore precisazione degli interventi ammissibile, dai parchi, sul modello del parco del Villaretto, che dimostrino una vocazione agricola riconosciuta.

GILARDI – Non condivide tale impostazioni; dal momento che significherebbe non solo dover preliminarmente aggiornare le cartografie ma anche valutare in modo astratto quali sono le aree sulle quali applicare il provvedimento normativo. Ribadisce di essere favorevole alla definizione di un documento quadro di riferimento rispetto al quale occorrerà verificare poi, sul singolo caso, se tutti gli elementi di sensibilità sono stati considerati.

GALLO – Richiama le condizioni di assoggettabilità della variante alla VAS in relazione al tema che la stessa costituisca quadro di riferimento di opere soggette a VIA. Pone l'attenzione in particolare sugli interventi agricoli in aree seminaturali.

GILARDI – Indica che anche questo dovrebbe prevedere un rilievo su tutto il territorio della Città di Torino, con il rischio di avere comunque carte non aggiornate alla realtà dei fatti al momento dell'attuazione.

PETRUZZELLI – Ritiene che il Comune debba dare una conoscenza a livello strategico come ad esempio avviene nella logica del PTC2. Richiama le osservazioni circa la realizzazione del campo da golf, che evidenziano la difficoltà di espressione di un parere di tipo ambientale, essendo già previsto il tipo di intervento ma non conoscendo su quale area sarà realizzato o su quali aree occorra prevedere quanto meno le compensazioni.

LEONARDI – Segnala che in generale le norme prevedono le attività sportive, quindi si tratterebbe di cambiare la struttura delle norme, in specifico la norma non è stata introdotta con questa variante.

GILARDI – Per recuperare questa osservazione, nel premettere che tutti gli interventi in area a parco o sono attuati dalla Città direttamente oppure convenzionalmente, propone di recepire questo tipo di osservazione introducendo una norma specifica da applicarsi nei casi di convenzionamento.

BERTOLOTTO – Per interventi significativi che vanno in convenzione ritiene fondamentale prevedere le compensazioni.

BAYMA – Interviene a far il punto della discussione; ritenuta necessario una corretta formulazione che tenga in considerazione le risultanze del lavoro del tavolo, allo scopo di verificare la possibilità di superare i pareri formalmente pervenuti dagli Enti, con i quali si chiede di sottoporre la variante a VAS, propone di utilizzare un periodo di tempo indicativamente di 15 giorni per consentire ai colleghi proponenti di analizzare le osservazioni di dettaglio e valutare il loro inserimento all'interno della proposta di variante.

Evidenzia che occorra verificare come inquadrare le problematiche derivanti dalle eventuali opere soggette a VIA; ricorda che l'Area Ambiente pone anche la questione della caratterizzazione della qualità dei suoli delle aree agricole.

Propone inoltre di inserire una clausola di "salvaguardia" all'interno della stessa variante, che per quanto concerne gli interventi di ampliamento rimandi ad un parere espresso fondato su un documento quadro, da approvarsi formalmente.

Propone infine di ricostituire un tavolo tecnico a breve per esaminare le nuove proposte così pervenute e verificare se le stesse sono ritenute adeguate.

PENNA – Porta ad esempio il documento di analisi sulla variante della collina predisposto da Moncalieri, che ha anche come finalità la tutela delle aree agricole, in riferimento al quale è stata predisposta una carta di idoneità alla trasformazione analizzando una serie di vincoli delle aree (idoneità geomorfologia, classe di uso agricolo, valori e vincoli paesaggistici, ed una parte relativa alla tipologia della vegetazione e appartenenza o meno alla rete ecologica) e pervenendo ad una carta di sintesi. Evidenzia di attendersi un quadro conoscitivo di questo tipo, sul quale render possibile anche al Verde di esprimersi.

GILARDI – Ritiene fondamentale si debba far riferimento a tutto il patrimonio di conoscenze esistenti.

PENNA e PETRUZZELLI – Dichiarano la disponibilità a mettere a disposizione la documentazione disponile e metterla a confronto.

BAYMA – Ripropone la tematica delle opere eventualmente soggette a VIA.

PERNA – Ritiene che bisognerebbe individuare per quali di queste opere le norme e la variante possano intervenire o meno (ad esempio per la forestazione superiore a 20 ettari o il cambiamento di uso di aree coltivate seminaturali lo strumento urbanistico non è lo strumento per la loro previsione). Poiché ad oggi non risulta che il piano sia puntualmente lo strumento atto a localizzare i tipi di attività soggette a VIA, in quanto non è noto se, quali e dove saranno, propone di inserire in variante una norma la quale preveda che ove ci sia un progetto che individui una di tali attività, lo stesso sia necessariamente da subordinarsi a strumento urbanistico esecutivo da assoggettarsi a procedura di VAS. In questo modo il SUE diventa lo strumento in cui si opera una verifica sulla localizzazione dell'attività, che può essere rigettato dall'amministrazione ove sia accertata una incompatibilità ambientale all'insediamento proposto.

GILARDI - Ritiene che un ulteriore elemento da approfondire da parte del gruppo di lavoro sia quello di individuare una modulistica da presentarsi in allegato all'istanza di convenzionamento, riportante gli elementi minimi per fare emergere i sopra citati interventi soggetti a VIA, che diversamente potrebbero non essere mai dichiarati.

DE MAGISTRIS – Ricorda alcuni dati relativi al fenomeno: 2.000 ha di agricoltura su Torino – il 10% di questi di proprietà pubblica; i veri coltivatori che vivono e gestiscono aree proprie sono meni di 6, con una serie di conduttori agricoli che vengono da fuori territorio.

Evidenzia che una delle criticità per tale attività risiede nell'aver perso contributi comunitari per vincoli edilizi per gli agricoltori locali, dal momento che l'ampliamento delle strutture a supporto dell'attività di coltivatore è resa ad oggi impossibile dalle norme di piano regolatore. Ritiene tuttavia necessario individuare delle regole sull'area vasta che tengano conto dei diversi vincoli e vengano analizzate dai colleghi punto per punto.

BAYMA – Propone al termine della discussione che :

1) i colleghi dell'urbanistica analizzino le osservazioni dividendole in due categorie: osservazioni puntuali che possano essere inserite nella variante normativa (ovvero si giustificherà il loro mancato recepimento) e osservazioni di contesto
2) le osservazioni di contesto dovranno essere richiamate in una norma di variante che condizioni l'attuazione ad un atto di inquadramento che sarà successivamente approvato.
3) dovrà essere esplicitato all'interno della variante normativa quali dovranno essere i contenuti del provvedimento che dettaglia il quadro di riferimento, al fine di chiarirne le caratteristiche e la valenza;
4) i criteri per le compensazioni che dovranno essere previste a questo atto;
5) dovrà essere definita la questione delle opere soggette a VIA

Sollecita infine l'attivazione di un gruppo di lavoro con il Verde, al fine di rendere poi possibile l'attuazione degli interventi previsti dalla variante

A conclusione del lavoro gli Enti che hanno fatto delle osservazioni valuteranno se esprimere parere circa la non assoggettabilità della variante a VAS ovvero o ribadire quanto già epsresso.

Propone infine di riconvocare il tavolo tecnico per il 26 novembre 2015 alle ore 09,30.

L'incontro Tecnico si conclude alle ore 11,30.